Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. **932.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Giovanni evangelista, in Casola Valsenio.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Imola 1° settembre 1972, integrato con dichiarazione 14 ottobre 1974, relativo: *a*) al trasferimento, con lo stesso titolo, del beneficio parrocchiale di S. Giovanni evangelista, in Riovalle di Casola Valsenio (Ravenna) nella chiesa Madonna Addolorata, in località Chiesanuova del comune di Conselice (Ravenna); *b*) alla aggregazione del territorio nella limitrofa parrocchia di S. Ruffillo, in Casola Valsenio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 15

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5, concernente la « Revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 5: nella colonna « Numero dei posti in ciascun comune », al n. 6 Foggia, anzichè: « *11* », leggasi: « *10* »;

alla pag. 38: nella colonna « Numero dei posti in ciascun comune », il totale del distretto di Cassino anzichè: « *16* » deve leggersi: « *18* »;

alla pag. 43: nella colonna « Comuni di residenza dei notai », al n. 19 anzichè: « *Giareno* », leggasi: « *Giaveno* ».

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.
Impiego di semi di lino nella produzione di pani speciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, la potestà di autorizzare nella produzione di pani speciali l'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nell'articolo stesso;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1970 con cui è stata autorizzata, nella produzione di pani speciali, l'aggiunta di zucca e miele;

Ritenuto di autorizzare tra gli ingredienti ammessi per i pani speciali anche i semi di lino;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' consentito, nella produzione di pani speciali, l'impiego di semi di lino nella quantità voluta dall'uso locale.

Il pane prodotto con l'aggiunta di tale ingrediente deve essere posto in commercio con le denominazioni previste dall'art. 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580, seguite dall'indicazione dell'ingrediente aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3418)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ematil » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4720/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 novembre 1956, con il quale fu registrata al n. 11835 la specialità medicinale denominata « Ematil » (fiale), a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione n. 11835 della specialità medicinale denominata « Ematil » (fiale), concessa, con provvedimento in data 20 novembre 1956, a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3428)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.
Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1976-1987 per L. 46.840.000.000, ai sensi della legge 7 marzo 1973, n. 69, recante attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1973, n. 69, recante attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM - ed, in particolare, l'art. 13 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1974 al 1978;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 45 miliardi occorrente per l'anno 1976 di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 marzo 1973, n. 69, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 46.840.000.000 (quarantaseimiliardiottocentoquarantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 94,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da lire 4.684.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ATTIVITÀ E DISCIPLINA DELL'EGAM » « LEGGE 7 MARZO 1973, N. 69 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « PRIMA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « LEGGE 7 MARZO 1973, N. 69 » « PRIMA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « LEGGE 7 MARZO 1973, N. 69 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « PRIMA EMISSIONE ».

Segue l'indicazione dell'importo e del numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi (cap. 4671) e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 7

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1976-1987 EMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1973, N. 69 - EMISSIONE DI LIRE 46.840.000.000.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	2.342.000.000	—	46.840.000.000
1-1-1977	2.342.000.000	—	
1-7-1977	2.342.000.000	—	46.840.000.000
1-1-1978	2.342.000.000	—	
1-7-1978	2.342.000.000	4.684.000.000	42.156.000.000
1-1-1979	2.107.800.000	—	
1-7-1979	2.107.800.000	4.684.000.000	37.472.000.000
1-1-1980	1.873.600.000	—	
1-7-1980	1.873.600.000	4.684.000.000	32.788.000.000
1-1-1981	1.639.400.000	—	
1-7-1981	1.639.400.000	4.684.000.000	28.104.000.000
1-1-1982	1.405.200.000	—	
1-7-1982	1.405.200.000	4.684.000.000	23.420.000.000
1-1-1983	1.171.000.000	—	
1-7-1983	1.171.000.000	4.684.000.000	18.736.000.000
1-1-1984	936.800.000	—	
1-7-1984	936.800.000	4.684.000.000	14.052.000.000
1-1-1985	702.600.000	—	
1-7-1985	702.600.000	4.684.000.000	9.368.000.000
1-1-1986	468.400.000	—	
1-7-1986	468.400.000	4.684.000.000	4.684.000.000
1-1-1987	234.200.000	—	
1-7-1987	234.200.000	4.684.000.000	—

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1976-1987 per L. 364.270.000.000, ai sensi della legge 12 agosto 1974, n. 371, recante integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 371, recante integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, la quale:

a) eleva da lire 3.125 miliardi a lire 4.125 miliardi l'apporto in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75;

b) dispone che al conferimento della somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi si provvede, alternativamente o promiscuamente, con versamenti da parte dello Stato o con assunzione diretta di prestiti all'estero da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 2, secondo comma, della ricordata legge n. 371, con cui, ai fini dei versamenti diretti da parte dello Stato, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della relativa spesa mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, da effettuarsi a norma dell'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale prevede la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 350 miliardi occorrente per l'ulteriore parziale copertura della suddetta spesa, di far luogo ad un'emissione di speciali certificati di credito;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, da applicarsi a norma dell'art. 17, quarto comma, della ripetuta legge n. 853, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 371, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 364.270.000.000 (trecentosessantaquattromiliardiduecentosettantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 94,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da L. 36 miliardi 427.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni e utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO » « LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 371 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 371 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 371 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Segue l'indicazione dell'importo e del numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi (cap. 4671) e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 8

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10 % - 1976-1987 EMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 371 - EMISSIONE DI LIRE 364.270.000.000.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	18.213.500.000	—	364.270.000.000
1-1-1977	18.213.500.000	—	
1-7-1977	18.213.500.000	—	364.270.000.000
1-1-1978	18.213.500.000	—	
1-7-1978	18.213.500.000	36.427.000.000	327.843.000.000
1-1-1979	16.392.150.000	—	
1-7-1979	16.392.150.000	36.427.000.000	291.416.000.000
1-1-1980	14.570.800.000	—	
1-7-1980	14.570.800.000	36.427.000.000	254.989.000.000
1-1-1981	12.749.450.000	—	
1-7-1981	12.749.450.000	36.427.000.000	218.562.000.000
1-1-1982	10.928.100.000	—	
1-7-1982	10.928.100.000	36.427.000.000	182.135.000.000
1-1-1983	9.106.750.000	—	
1-7-1983	9.106.750.000	36.427.000.000	145.708.000.000
1-1-1984	7.285.400.000	—	
1-7-1984	7.285.400.000	36.427.000.000	109.281.000.000
1-1-1985	5.464.050.000	—	
1-7-1985	5.464.050.000	36.427.000.000	72.854.000.000
1-1-1986	3.642.700.000	—	
1-7-1986	3.642.700.000	36.427.000.000	36.427.000.000
1-1-1987	1.821.350.000	—	
1-7-1987	1.821.350.000	36.427.000.000	—

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1976-1987 per L. 41.640.000.000, ai sensi del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella legge 26 gennaio 1976, n. 4, recante integrazioni di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella legge 26 gennaio 1976, n. 4, recante integrazione di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie, ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dal provvedimento legislativo stesso mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni 1975 e 1976;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 40 miliardi, occorrenti per gli anni 1975 e 1976, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, commi dal sesto al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Visto l'art. 3, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della ripetuta legge 4 agosto 1975, n. 403, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'emissione, e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazioni a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) l'estrazione a sorte dei certificati speciali di credito avviene presso la Direzione generale del debito pubblico;

d) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati spciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, meglio cennato nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 41.640.000.000 (quarantuhomiliardiseicentoquarantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 94,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da lire 4.164.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FINANZIAMENTO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI » « DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1975, N. 573, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 GENNAIO 1976, N. 4 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « D.L. 29-11-1975, N. 573, CONVERTITO NELLA LEGGE 26-1-1976, N. 4 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « D.L. 29-11-1975, N. 573, CONVERTITO NELLA LEGGE 26-1-1976, N. 4 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Segue l'indicazione dell'importo e del numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi (cap. 4671) e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 3

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1976-1987 EMESSI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1975, N. 573, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 GENNAIO 1976, N. 4 - EMISSIONE DI L. 41.640.000.000.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	2.082.000.000	—	41.640.000.000
1-1-1977	2.082.000.000	—	
1-7-1977	2.082.000.000	—	41.640.000.000
1-1-1978	2.082.000.000	—	
1-7-1978	2.082.000.000	4.164.000.000	37.476.000.000
1-1-1979	1.873.800.000	—	
1-7-1979	1.873.800.000	4.164.000.000	33.312.000.000
1-1-1980	1.665.600.000	—	
1-7-1980	1.665.600.000	4.164.000.000	29.148.000.000
1-1-1981	1.457.400.000	—	
1-7-1981	1.457.400.000	4.164.000.000	24.984.000.000
1-1-1982	1.249.200.000	—	
1-7-1982	1.249.200.000	4.164.000.000	20.820.000.000
1-1-1983	1.041.000.000	—	
1-7-1983	1.041.000.000	4.164.000.000	16.656.000.000
1-1-1984	832.800.000	—	
1-7-1984	832.800.000	4.164.000.000	12.492.000.000
1-1-1985	624.600.000	—	
1-7-1985	624.600.000	4.164.000.000	8.328.000.000
1-1-1986	416.400.000	—	
1-7-1986	416.400.000	4.164.000.000	4.164.000.000
1-1-1987	208.200.000	—	
1-7-1987	208.200.000	4.164.000.000	—

(3314)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10% - 1976-1987 per L. 31.230.000.000, ai sensi della legge 7 maggio 1973, n. 243, recante aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 maggio 1973, n. 243, recante aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, ed, in particolare, l'art. 4 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1972 al 1976;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 30 miliardi occorrente per l'anno 1976 di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazioni a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 243, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 31.230.000.000 (trentunomiliardiduecentotrentamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 94,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da lire 3.123.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 243 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario, del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo dei titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 243 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato, nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 243 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Segue l'indicazione dell'importo e del numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certifcati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, a pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative alla emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi (cap. 4671) e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 324

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1976-1987 EMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 243 - EMISSIONE DI LIRE 31.230.000.000.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	1.561.500.000	—	31.230.000.000
1-1-1977	1.561.500.000	—	
1-7-1977	1.561.500.000	—	31.230.000.000
1-1-1978	1.561.500.000	—	
1-7-1978	1.561.500.000	3.123.000.000	28.107.000.000
1-1-1979	1.405.350.000	—	
1-7-1979	1.405.350.000	3.123.000.000	24.984.000.000
1-1-1980	1.249.200.000	—	
1-7-1980	1.249.200.000	3.123.000.000	21.861.000.000
1-1-1981	1.093.050.000	—	
1-7-1981	1.093.050.000	3.123.000.000	18.738.000.000
1-1-1982	936.900.000	—	
1-7-1982	936.900.000	3.123.000.000	15.615.000.000
1-1-1983	780.750.000	—	
1-7-1983	780.750.000	3.123.000.000	12.492.000.000
1-1-1984	624.600.000	—	
1-7-1984	624.600.000	3.123.000.000	9.369.000.000
1-1-1985	468.450.000	—	
1-7-1985	468.450.000	3.123.000.000	6.246.000.000
1-1-1986	312.300.000	—	
1-7-1986	312.300.000	3.123.000.000	3.123.000.000
1-1-1987	156.150.000	—	
1-7-1987	156.150.000	3.123.000.000	—

(3310)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1976-1987 per L. 52.040.000.000, ai sensi della legge 7 maggio 1973, n. 253, recante conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 maggio 1973, n. 253, recante conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1972 al 1976;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 50 miliardi occorrente per l'anno 1976 di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 52.040.000.000 (cinquantaduemiliardiquarantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 94,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitamente di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da lire 5.204.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CONFERIMENTO DI UN FONDO DI DOTAZIONE ALL'ENEL » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 253 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % 1976-1987 » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 253 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 253 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Segue l'indicazione dell'importo e del numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi (capitolo 4671) e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 6

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1976-1987 EMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 253 - EMISSIONE DI LIRE 52.040.000.000.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	2.602.000.000	—	52.040.000.000
1-1-1977	2.602.000.000	—	
1-7-1977	2.602.000.000	—	52.040.000.000
1-1-1978	2.602.000.000	—	
1-7-1978	2.602.000.000	5.204.000.000	46.836.000.000
1-1-1979	2.341.800.000	—	
1-7-1979	2.341.800.000	5.204.000.000	41.632.000.000
1-1-1980	2.081.600.000	—	
1-7-1980	2.081.600.000	5.204.000.000	36.428.000.000
1-1-1981	1.821.400.000	—	
1-7-1981	1.821.400.000	5.204.000.000	31.224.000.000
1-1-1982	1.561.200.000	—	
1-7-1982	1.561.200.000	5.204.000.000	26.020.000.000
1-1-1983	1.301.000.000	—	
1-7-1983	1.301.000.000	5.204.000.000	20.816.000.000
1-1-1984	1.040.800.000	—	
1-7-1984	1.040.800.000	5.204.000.000	15.612.000.000
1-1-1985	780.600.000	—	
1-7-1985	780.600.000	5.204.000.000	10.408.000.000
1-1-1986	520.400.000	—	
1-7-1986	520.400.000	5.204.000.000	5.204.000.000
1-1-1987	260.200.000	—	
1-7-1987	260.200.000	5.204.000.000	—

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi, in Martina Franca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), con effetto dal 15 gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1976.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

(3456)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli duri Adamas, in Castellamonte.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Metalli duri Adamas di Castellamonte (Torino), con effetto dal 1° aprile 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli duri Adamas di Castellamonte (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(3315)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sulla economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (C.E.E.) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Valle d'Aosta è composto come segue:

Giau dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Regio dott. Luigi e Vola dott. Giorgio, in rappresentanza della regione autonoma della Valle d'Aosta;

Mistretta Federico, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Pusterla dott. Bruno, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Perrone dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Pallavicini dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Menzio rag. Agostino, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor Luigi Regio.

Il suddetto comitato ha sede in Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: Marcora

(3283)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per il Veneto è composto come segue:

Ferro dott. Ottone, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Donati prof. Francesco e Bordon dott. Cesarino, in rappresentanza della regione Veneto;

Curzel dott. Andrea, in rappresentanza dell'Ente di sviluppo agricolo;

Strenghetto dott. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio;

Duse Masin dott. Bernardo, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Casolino dott. Mario, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Cantarelli geom. Stefano, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Spallivieri dott.ssa Francoise, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Agostini prof. Danilo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Pasqualetto avv. Giovanni, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il professor Francesco Donati.

Il suddetto comitato ha sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3289)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisone dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Campania è composto come segue:

Marenco dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Piazza prof. Antonino e Tosco dott. Domenico, in rappresentanza della regione Campania;

Bizazzi dott. Fernando, in rappresentanza dell'Ente di sviluppo agricolo;

Santoro Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio;

Coppola prof. Renato, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Marchitiello geom. Domenico, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

De Rosa rag. Franco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Bassolino dott. Luigi, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Cupo prof. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Giordano dott. Massimo, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor prof. Antonino Piazza.

Il suddetto comitato ha sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3279)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli duri Adamas, in Castellamonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Metalli duri Adamas di Castellamonte (Torino), con effetto dal 1° aprile 1975;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli duri Adamas di Castellamonte (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1976.

Applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 699, nei confronti dei ministri di culto dell'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visti gli articoli 5, secondo comma, e 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista la richiesta pervenuta dall'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) », organizzazione di culto acattolico dotata di personalità giuridica in base alle leggi dello Stato della California (U.S.A.), con sede principale nella contea di S. Bernardino (California) e con sede, per l'Italia, in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n. 97;

Considerato che il responsabile nazionale - rappresentante generale e legale è l'organo direttivo e rappresentativo dell'associazione predetta, cui compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 12 febbraio 1976 relativo alle intese raggiunte ai termini del combinato disposto dagli articoli 6, ultimo comma, e 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, con il responsabile nazionale - rappresentante generale e legale, sig. Gioele Baldari, dell'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) »;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto (consulenti cristiani) dell'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) », anche se essi vengono inviati dall'associazione in missione all'estero, conservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assistenza malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati o pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903) e ai loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale, ivi compresa la assistenza ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario, con esclusione, limitatamente alla categoria dei pensionati, delle colonie marine e montane.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il responsabile nazionale - rappresentante generale e legale, sig. Gioele Baldari, trasmette alla sede centrale e alla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. gli elenchi nominativi dei ministri di culto (consulenti cristiani) dell'associazione stessa rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il responsabile nazionale - rappresentante generale e legale, inoltre, porta a conoscenza dell'I.N.A.M., entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengano negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto (consulente cristiano) da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto (consulente cristiano) viventi a carico viene operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Il versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della sopra citata legge 28 luglio 1967, n. 669, viene effettuato da parte dei singoli ministri di culto (consulenti cristiani) direttamente alle competenti sedi provinciali dell'I.N.A.M. entro trenta giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto (consulenti cristiani) dell'assocazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) » presso l'I.N.A.M. per l'assistenza di malattie ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorre l'obbligo del versamento del contributo all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1976

p. *Il Ministro:* LA PENNA

(3364)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1976.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 18 aprile 1975, prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dall'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) », organizzazione di culto acattolico dotata di personalità giuridica in base alle leggi dello Stato della California (U.S.A.), con sede principale nella contea di S. Bernardino (California) e per l'Italia in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n. 97;

Considerato che il responsabile nazionale - rappresentante generale e legale, sig. Gioele Baldari, è l'organo direttivo e rappresentativo dell'associazione pre-

detta, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dall'art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 12 febbraio 1976 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 903 sopra menzionata, con il responsabile nazionale - rappresentante generale e legale, sig. Gioele Baldari, dell'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.)»;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto (consulenti cristiani) dell'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) », con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al fondo di previdenza, per ogni ministro di culto (consulente cristiano) dell'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) », deve essere esibita, a cura del responsabile nazionale - rappresentante generale e legale, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) certificato del rappresentante generale e legale attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto (consulente cristiano), con la indicazione della decorrenza della nomina e della data d'inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il responsabile nazionale - rappresentante generale e legale dell'associazione « Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.) », trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto (consulenti cristiani) e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per il raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno alla associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto (consulenti cristiani) iscritti al fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate trimestrali posticipate.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto (consulenti cristiani) o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il responsabile nazionale - rappresentante generale e legale trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto (consulenti cristiani) pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto (consulente cristiano) successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto (consulenti cristiani) e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto (consulente cristiano) pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto (consulente cristiano) appartenente alla sua stessa associazione ed iscritto al fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto (consulente cristiano) o dall'avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuto prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Venezia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 29 dicembre 1975, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1770, sita nel comune di Venezia, riportata in catasto del comune omonimo, sezione Venezia, al mappale 6 del foglio n 8.

(3239)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976, registro n. 2, foglio n. 341, è stato respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Anna De Angelis Elfrem contro la regione Puglia, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, il prefetto di Bari ed il provveditore alle opere pubbliche di Bari per l'annullamento o la revoca del decreto 4 maggio 1973, n. 672, del presidente della giunta regionale della Puglia, che autorizzava l'E.A.A.P. a protrarre l'occupazione temporanea di un terreno, sito in Agro di Bari, di proprietà della ricorrente, nonché dei decreti 24 aprile 1971, n. 5781, del prefetto di Bari, di occupazione temporanea del medesimo terreno, e 19 settembre 1969, n. 1958, del provveditore alle opere pubbliche di Bari in quanto contenente la dichiarazione di indifferibilità e urgenza di opere da eseguire sempre sul terreno di che trattasi.

(3238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 18 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	875 —	875 —	878,50	875 —	875 —	874,90	874,90	875 —	875 —	875 —
Dollaro canadese .	888,30	888,30	893 —	888,30	880,50	888 —	887 —	888,30	888,30	888,30
Franco svizzero . .	346,25	346,25	347,80	346,25	345,65	346,15	346,75	346,25	346,25	346,25
Corona danese . . .	143,45	143,45	144,50	143,45	143,40	143,20	143 —	143,45	143,45	143,45
Corona norvegese .	158,25	158,25	160 —	158,25	158,15	158,10	159 —	158,25	158,25	158,25
Corona svedese .	198,99	198,99	199,90	198,99	198,75	198,75	198,95	198,99	198,99	199 —
Fiorino olandese .	325,05	325,05	326 —	325,05	325,15	325 —	325,30	325,05	325,05	325 —
Franco belga .	22,328	22,328	22,20	22,328	22,30	22,20	22,50	22,328	22,328	22,30
Franco francese	185,41	185,41	186,70	185,41	186,10	185,30	185,50	185,41	185,41	185,40
Lira sterlina .	1684,75	1684,75	1680,80	1684,75	1684,75	1684,60	1685,50	1684,75	1684,75	1684,75
Marco germanico .	344,85	344,85	347 —	344,85	345,05	344,60	344,25	344,85	344,85	344,85
Scellino austriaco . .	47,95	47,95	48 —	47,95	47,95	48,80	48,10	47,95	47,95	47,95
Escudo portoghese	30,35	30,35	30,60	30,35	30,95	30,20	30,40	30,35	30,35	30,35
Peseta spagnola .	13,04	13,04	13,14	13,04	13,05	13 —	13,05	13,04	13,04	13 —
Yen giapponese .	2,9225	2,9225	2,95	2,9225	2,92	2,91	2,9210	2,9225	2,9225	2,90

Media dei titoli del 18 marzo 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,450
» 5 % (Ricostruzione)	93,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,325
» 5 % (Città di Trieste)	91,875
» 5 % (Beni esteri)	90,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	80,950
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	83,300
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,850
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	93,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,750
» poliennali 7 % 1978	92,850
» » 9 % 1979	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	874,95
Dollaro canadese	887,65
Franco svizzero	346,50
Corona danese	143,225
Corona norvegese	158,625
Corona svedese	198,97
Fiorino olandese	325,175
Franco belga	22,414
Franco francese	185,455
Lira sterlina	1685,125
Marco germanico	344,55
Scellino austriaco	48,025
Escudo portoghese	30,375
Peseta spagnola	13,045
Yen giapponese	2,922

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 151, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dalla prof.ssa Finocchiaro Letteria in data 7 gennaio 1967, avverso la decisione 14 luglio 1966, n. 18636, del provveditore agli studi di Messina.

(3330)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 95, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla prof.ssa Doddis Garofalo Bice in data 10 gennaio 1969, avverso il provvedimento ministeriale 22 giugno 1968, n. 415, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico tendente ad ottenere la revoca della conferma dell'insegnamento di ragioneria e tecnica presso l'istituto tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e l'assegnazione presso l'istituto professionale per il commercio di Messina.

(3331)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 93, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 19 luglio 1971 dal dott. Todaro Antonino per l'annullamento delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per il commercio di Portogruaro, in data 5 aprile 1971, aventi per oggetto « incarichi d'insegnamento per l'anno scolastico 1971-72 ».

(3332)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 149, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 23 febbraio 1971, dalla sig.na Gualzetti Amelia, avverso il mancato inquadramento nei ruoli ordinari.

(3334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1976, sono stati, tra gli altri, pubblicati due decreti ministeriali in data 24 gennaio 1976, che approvano i modelli 760 e 770, concernenti rispettivamente la dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e la dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentarsi nell'anno 1976.

Ai suddetti modelli e quadri annessi debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

Modello 760:

Quadro 760/D - seconda pagina - nota seconda, rigo quarto (pag. 66 del supplemento), va soppressa l'intera frase « Ai numeri 2 e 3 non si deve tener conto, in quanto soggetti a tassazione separata (art. 12 del decreto n. 597), né delle plusvalenze realizzate per cessione e liquidazione d'azienda né dei compensi per la perdita dell'avviamento commerciale di cui alla legge 27 gennaio 1963, n. 19 ».

Modello 770:

Quadro 770/G - prima pagina - (pag. 99 del supplemento), va soppresso l'intero sesto rigo « - n.... copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari; ».

(3513)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione allo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Associazione irrigazione est Sesia », in Novara.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, n. 11531, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, l'inserimento dell'art. 3-*bis* nello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Associazione irrigazione est Sesia », con sede in Novara e comprensorio ricadente nelle regioni Piemonte e Lombardia, deliberato dall'assemblea dei delegati nell'adunanza dell'8 luglio 1975.

(3346)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 10 marzo 1976, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Gennaro Coruzzolo, nato a Napoli il 1° giugno 1934, è nominato commissario straordinario e l'avv. Raffaele Rascio, nato a Napoli il 20 ottobre 1931, il dott. Calogero Giunta, nato a Caserta il 19 febbraio 1945, il dott. Emilio Papa, nato a Cunardo (Varese) il 13 dicembre 1947, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1976

Il Governatore: BAFFI

(3457)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Bracciano

Con deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1975, n. 4516, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 27 gennaio 1976, con verbale n. 223/88, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Bracciano (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(3347)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a centocinquanta posti di aiutante ufficiale giudiziario, riservato agli amanuensi degli ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visti gli articoli 4 e 10 della legge 12 luglio 1975, n. 322, che ha apportato modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari succitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 150 (centocinquanta) posti di aiutante ufficiale giudiziario, riservato, ai sensi dello art. 10 della legge 12 luglio 1975, n. 322, al personale che, amanuense degli ufficiali giudiziari il 1° agosto 1975 (data di entrata in vigore della detta legge) era già in servizio il 31 maggio 1974 negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali (articolo 10, ultima parte, della legge 12 luglio 1975, n. 322). I concorrenti devono, comunque, avere età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 65.

I concorrenti devono aver prestato servizio, quali amanuensi degli ufficiali giudiziari, alla data 1° agosto 1975 di entrata in vigore della legge 12 luglio 1975, n. 322, e alla data del 31 maggio 1974. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo e intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali provvedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubblica amministrazione e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di essere amanuensi degli ufficiali giudiziari alla data 1° agosto 1975 dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1975, n. 322, e già in servizio il 31 maggio 1974 negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda può essere autenticata dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali.

Art. 4.

Documenti da produrre per comprovare il diritto a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli per la precedenza o per la preferenza, a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o in mancanza apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato rilasciato dalla amministrazione di cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante un certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dello art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

8) i figli dei mutilati ed degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

9) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

11) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

12) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, su carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

13) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 5.
Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza ai numeri dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 6.
Documenti di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento aggiornato con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità o libretto ferroviario).

Art. 7.
Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio 3° dell'organizzazione giudiziaria nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio; tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio o del lavoro, ed invalidi civili, debbono produrre il certificato medico contenente la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario;

G) attestazione, in carta da bollo, del presidente della corte d'appello nel cui distretto il candidato ha esplicato la sua attività di amanuense dell'ufficiale giudiziario dalla quale risulti espressamente il requisito della sussistenza, alle date del 1° agosto 1975 e del 31 maggio 1974 del rapporto di impiego quale amanuense presso gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari.

I documenti di cui alle lettere C), D) ed F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1976
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 377

Schema della domanda
(su carta da bollo, da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato, a mezzo di raccomandata postale)

Il sottoscritto . . . . domiciliato a . . (provincia di . . .) in via . . „ n. . „ chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a centocinquanta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . . . a .
b) è cittadino italiano;
c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (1) . „
d) ha riportato (2) . . .;
e) è in possesso del . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . presso . „
f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (3) . . . . . . „
g) ha prestato servizio (4) . ,
h) prestava servizio quale amanuense dell'ufficiale giudiziario, presso l'ufficio . . alle date del 1° agosto 1975 e del 31 maggio 1974.

Firma (5) . .

---

1) In caso di non iscrizione alle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

3) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

4) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

5) La firma del candidato deve essere autenticata come prescritto dal bando.

(3355)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a novanta posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio impianti elettrici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modificazioni allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/57427 del 25 ottobre 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 25 del 13 novembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le esigenze del servizio impianti elettrici, ramo esercizio impianti, con la seguente ripartizione dei posti fra sedi compartimentali:

compartimento di Venezia	posti 10
compartimento di Verona	» 10
compartimento di Genova	» 10
compartimento di Bologna	» 10
compartimento di Firenze	» 10
compartimento di Ancona	» 10
compartimento di Roma	» 10
compartimento di Napoli	» 10
compartimento di Palermo	» 10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana governativa o pareggiata:

A) Diploma di perito industriale (o maturità industriale) in una delle seguenti specializzazioni:

« elettrotecnica », « elettronica industriale », « telecomunicazioni », « per l'energia nucleare ».

B) Diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni, proprie del precedente ordinamento scolastico:

«meccanici elettricisti, ramo elettricisti », « radiotecnici ».

C) Diploma di maturità professionale, rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, nella specializzazione di « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ».

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e pertanto non si terrà conto di domande presentate sia pure con tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il domicilio presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il compartimento per il quale intendono partecipare;

5) il gruppo delle materie (ramo « elettrotecnica », ovvero ramo « elettronica industriale » e « telecomunicazioni ») sulle quali intende, indipendentemente dalla specializzazione del titolo posseduto, sostenere le prove di esame (scritta e orale); le materie stesse sono riportate al successivo art. 7;

6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

9) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

10) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello prestato presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) mancata indicazione della sede compartimentale da scegliere a norma del precedente art. 1;

d) indicazione di sede compartimentale non compresa nel precedente art. 1;

e) mancata indicazione del gruppo di materie sul quale sostenere le prove di esame (scritta e orale);

f) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione nelle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di capo tecnico, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.
Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale, come dal programma che segue, con due distinti indirizzi, a scelta dei candidati indipendentemente dalla specializzazione del titolo di studio posseduto (*A*) « ramo elettrotecnica » e *B*) « ramo elettronica industriale e telecomunicazioni »).

PROVA SCRITTA

Per la prova scritta la commissione esaminatrice predisporrà due distinti temi e ogni candidato dovrà svolgere — pena l'annullamento della prova — quello sul gruppo di materie prescelto e indicato nella domanda di partecipazione al concorso:

tema *A*): sulle materie di cui ai successivi punti 1 e 2 *A*);
tema *B*): sulle materie di cui ai successivi punti 1 e 2 *B*).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulla parte del programma comune a tutti i candidati e sullo stesso gruppo di materie, appresso indicate, scelto dal candidato, e sul quale è stata già eseguita la prova scritta.

1) Cultura generale (comune per tutti i candidati):

Matematica:

Aritmetica - Algebra elementare (fino ai problemi di secondo grado ad una incognita) - Logaritmi - Elementi di trigonometria piana - Coordinate cartesiane nel piano - Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

Fisica:

Elementi di meccanica: moto dei corpi; uniforme, vario ed uniformemente vario, rettilineo, circolare, armonico.
Forze, coppie, macchine semplici - Lavoro, energia, potenza.
Resistenza dei materiali.

Elettrologia generale:

Grandezze elettriche e sistemi di unità e di misura.
Misure delle grandezze elettriche e relativi strumenti.
Leggi della conduzione elettrica nei conduttori - Effetto termico della corrente elettrica - Magnetismo, elettromagnetismo.
Induzione elettromagnetica.
Resistenza, induttanza e capacità.
Calcolo di circuiti a c.c. e c.a.
Potenze elettriche: attiva, reattiva ed apparente.
Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici.

2) Cultura specifica:

A) *Elettrotecnica*:

Leggi dell'elettrochimica - pile - accumulatori.

Generatori elettrici a c.c. ed a c.a. - caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Potenze - Rendimenti.

Motori elettrici a c.c. ed a c.a. - Asincroni e sincroni - caratteristiche di funzionamento e di regolazione.

Trasformatori - Caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi - autotrasformatori.

Conversione della c.a. in c.c. e viceversa. Gruppi rotanti e statici - Raddrizzatori e transverter per varie potenze Linee di distribuzione energia elettrica a bassa ed alta tensione - caratteristiche funzionali e di stabilità delle linee aeree - caratteristiche delle linee in cavo.

Cabine - sottostazioni di conversione.

Impianti di illuminazione e forza motrice.

Norme CEI sulle macchine e sugli impianti elettrici. Protezione sui circuiti - Messa a terra - Protezione degli edifici dalle scariche elettriche - Prevenzione infortuni nel campo degli impianti elettrici.

Tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni elettromeccaniche (macchine elettriche e linee di trasmissione di energia) - Tipi di sollecitazioni e resistenza dei materiali impiegati.

B) *Elettronica industriale e telecomunicazioni*:

Emissione termoionica - Tubi elettronici e loro caratteristiche - Semiconduttori - Diodi e transistor.
Circuiti e relativi componenti resistivi, induttivi e capacitivi - comportamento al variare della frequenza, costante di tempo.
Circuiti oscillanti e rettificatori.
Circuiti amplificatori in classe A, B e C.
Quadripoli, caratteristiche di trasmissione - Unità di misura dei livelli di tensione e di potenza dei segnali (Np e dB) - Attenuazione ed equivalente - Frequenza.
Misure sui componenti e sui circuiti di trasmissione in bassa ed alta frequenza.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).
Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.
Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.
Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Diario della prova scritta comunicazione e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
I concorrenti riceveranno apposita credenziale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;
tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;
tessera militare con fotografia;
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti di cui al successivo art. 10.
I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.
Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.
I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.
Le graduatorie compartimentali di merito verranno compilate sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle due prove di esame (scritta e orale) e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nello ordine di merito delle graduatorie compartimentali, i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) del lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.
Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso ovvero copia di uno dei due documenti in regola con il bollo e debitamente autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve risultare rilasciato da non oltre sei mesi dalla presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi specificati alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine perentorio di trenta giorni, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso, come specificato alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato, in carta semplice, dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo tecnico.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di

tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Registro n. 69 *Trasporti, foglio n.* 333

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

1) . . .
(cognome e nome)
2) . . .
(data e luogo di nascita)
3) . . .
(domicilio per ogni comunicazione: via, num. civ., cap, città, provincia)
4) . . .
(compartimento prescelto)
5) .
(gruppo di materie di cultura specifica prescelto: indicare se « *A*) elettrotecnica » o « *B*) elettronica industriale e telecomunicazioni »).

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a novanta posti di capo tecnico, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1975, n. 2836, per i posti stabiliti per il compartimento sopra indicato, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età : . . . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(Da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le *generalità dell'aspirante al concorso (cognome* e nome, data e luogo di nascita) e il domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia), il compartimento ed il gruppo di materie prescelto debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3166)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 491/Sanità in data 1° ottobre 1973, con il quale è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Bergamo alla data del 30 novembre 1972;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1381 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La *commissione giudicatrice del concorso indicato* nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Torda dott. Mario, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Bergamo;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Rossi prof. Vincenzo, primario medico dell'ospedale di Bergamo;

Pepere prof. Marcello, primario chirurgo dell'ospedale di Bergamo;

Locatelli dott. Giacomo, medico condotto di Almenno San Salvatore.

Segretario:

Gerosa dott.ssa Angiola, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 9 gennaio 1976

p. Il presidente

L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3072)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4400 in data 19 novembre 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1973;

Visto il successivo proprio decreto n. 4400/*bis* in data 7 novembre 1975 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla predetta commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla commissione medesima;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Caselli Rinaldo	punti	68,381
2. Cimino Michele	»	64,680
3. Birgolotti Giuseppe	»	57,416
4. Virgilli Maurizio	»	56,604
5. Fattorillo Sergio	»	55,275
6. Reale Elio Giacomo	»	54,372
7. Spunta Francesco	»	54,241

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 3 marzo 1976

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1973;

Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Caselli Rinaldo: Saltara 2ª (Calcinelli);
2) Cimino Michele: Borgopace (unica);
3) Virgili Maurizio: Mombaroccio 2ª;
4) Fattorillo Sergio: Cagli (Pianello);
5) Reale Elio Giacomo: Mondavio (2ª S. Andrea Suasa);
6) Spunta Francesco: Casteldelci (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 3 marzo 1976

Il medico provinciale: CAVINA

(2983)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 896 del 7 novembre 1974, col quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Castelfranco Emilia, Maranello, Vignola;

Visto il proprio decreto n. 992 del 24 settembre 1975, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto n. 1300 del 29 dicembre 1975, col quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti di rito;

Visti i verbali e la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei redatti dalla commissione giudicatrice e riscontratane la regolarità;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Rossi Francesco	punti	71,456
2. Micagni Giovanni	»	68,139
3. Sassi Gesualdo	»	66,290
4. Tazzioli Luciano	»	62,497
5. Montanari Cesare	»	62,281
6. Ballestri Bruno	»	60,159
7. Rizzi Pietro	»	48,015
8. Nannetti Giorgio	»	47,500
9. Vecchi Sergio	»	47,000
10. Chiassarini Mauro (nato il 18 maggio 1950, celibe)	»	46,500

11. Giusti Giorgio punti 46,500
12. Mistretta Salvatore » 45,595
13. Quercetti Danilo » 45,500
14. Pignatti Maurizio » 45,420
15. Giannotti Oscar (nato il 14 febbraio 1947, celibe) » 45,000
16. Mengon Alberto (nato il 24 novembre 1947, celibe) » 45,000
17. Bazzocchi Francesco (nato il 26 marzo 1950, celibe) » 45,000
18. Fabri Giorgio (nato il 1° novembre 1946, coniugato con prole) » 44,500
19. Pradella Erminio (nato il 22 ottobre 1945, coniugato) » 44,500
20. Baetta Cesare (nato il 28 dicembre 1945, celibe) » 44,500
21. Guizzardi Franco (nato il 29 dicembre 1948, celibe) » 44,000
22. Ferri Giovanni (nato il 20 dicembre 1949, celibe) » 44,000
23. Nicoletti Roberto » 43,581
24. Baccini Luigi (nato il 21 febbraio 1944, coniugato) » 43,500
25. Brighi Paolo (nato il 4 maggio 1948, celibe) » 43,500
26. Bertingi Giordano (nato il 5 maggio 1950, celibe) » 43,500
27. Bazzani Domenico (nato il 6 dicembre 1941, coniugato) » 43,000
28. Predieri Vilder (nato il 18 febbraio 1946, coniugato) » 43,000
29. Mainardi Domenico (nato il 29 gennaio 1947, coniugato) » 43,000
30. Carani Pier Giuseppe (nato il 4 aprile 1947, celibe) » 43,000
31. Graziosi Giorgio (nato il 2 novembre 1950, celibe) » 43,000
32 Braglia Fedele (nato l'11 agosto 1946, celibe) » 42,500
33. Montanari Emilio (nato il 2 maggio 1947, celibe) » 42,500
34. Consoli Costantino (nato il 18 giugno 1947, celibe) » 42,500
35. Lorens Paris Ennio (nato il 30 agosto 1948, celibe) » 42,500
36. Michelini Pietro (nato il 3 novembre 1950, celibe) » 42,500
37. Ricci Carla » 42,000
38. Obici Lucio (nato il 2 agosto 1948, coniugato) » 41,500
39. Rizzolo Pietro (nato l'8 agosto 1949, celibe) » 41,500
40. Casolari Massimo (nato il 7 dicembre 1949, celibe) » 41,500
41 Brisighella Giuseppe (nato il 7 gennaio 1950, celibe) » 41,500
42. Munari Ermete (nato il 25 aprile 1949, celibe) » 41,000
43. Nardi Alfredo (nato il 28 settembre 1949, celibe) » 41,000
44. Crotti Sergio (nato il 21 novembre 1946, coniugato con prole) . » 40,500
45. Lanfranchi Paolo (nato il 3 giugno 1949, celibe) » 40,500
46. Giacopini Gianni . » 40,485
47. Romagnoli Paolo » 40,218
48. Signoretti Romeo » 40,000
49. Canti Massimo (nato il 21 aprile 1946, coniugato) . » 39,500
50. Pennazzi Mario (nato il 6 dicembre 1950, celibe) » 39,500
51. Masucci Alessandro » 39,420
52. Festa Paolo (nato il 27 aprile 1943, coniugato con prole) . » 39,000
53. Bursi Giuliano (nato il 9 gennaio 1942, coniugato) » 39,000
54. Marchesan Rocco (nato il 27 dicembre 1948, coniugato) » 39,000
55. Martini Gianfranco (nato il 21 febbraio 1945, celibe) » 39,000
56. Zuffetti Franco » 37,825
57. Granata Giuseppe (nato il 22 febbraio 1948, coniugato con prole) . . . . » 37,500
58. Pieretti Piero (nato il 26 novembre 1947, celibe) . . . . punti 37,500
59. Brini Gianfranco (nato il 13 gennaio 1950, celibe) . . . . » 37,500
60 Santinelli Bruno . . . . » 37,000
61. Dazzi Livio . . . . » 36,500
62 Martini Giuseppe (nato il 23 maggio 1936, coniugato con prole) . . . . » 36,000
63. Caldiani Carlo (nato il 13 ottobre 1947, coniugato) . . . . » 36,000
64. Borsellino Stefano (nato il 21 luglio 1950, celibe) . . . . » 36,000
65. Confetti Valerio . . . . » 35,500
66. Buldrini Luigi . . . . » 35,000

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura, del comune di Modena e di questo ufficio.

Modena, addì 26 gennaio 1976

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 71 del 26 gennaio 1976, col quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Castelfranco Emilia, Maranello e Vignola;

Viste le preferenze per l'assegnazione delle sedi espresse dai candidati dichiarati idonei;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Rossi Francesco: Vignola;
2) Micagni Giovanni: Castelfranco Emilia;
3) Sassi Gesualdo: Maranello.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Modena, addì 5 febbraio 1976

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(2890)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso a cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 settembre 1975, n. 32/219, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino, via Magellano, 1.

(3396)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(3403)

OSPEDALE «DANIELE-ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(3397)

OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIATA» DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 27 febbraio 1976, numeri 127, 128 e 129, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anatomia patologica;

un posto di assistente del terzo servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(3398)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste, via Stuparich, 1.

(3399)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

In esecuzione della deliberazione commissariale 12 febbraio 1976, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano, via Daverio, 6.

(3401)

OSPEDALE DI GORGONZOLA E MELZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente del laboratorio di analisi;

due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(3402)

OSPEDALE « TRIGONA » DI NOTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noto (Siracusa), via Trigona, 21 - tel. 835544.

(3406)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noto (Siracusa), via Trigona, 21 - tel. 835544.

(3407)

OSPEDALE DI JESI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 dicembre 1975, n. 659, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di assistente della divisione di urologia;
un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità coronarica;
tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione e astanteria;
due posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Jesi (Ancona), piazza Spontini, 8.

(3521)

PIO ISTITUTO « SANTA CORONA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 gennaio 1976, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « G. Salvini » di Garbagnate Milanese (Milano);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso gli istituti ospedalieri « Santa Corona » di Pietra Ligure (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52.

(3404)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pneumologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia presso l'ospedale « G. Salvini » di Garbagnate Milanese (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52.

(3405)

OSPEDALE « B. EUSTACHIO » DI SAN SEVERINO MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in San Severino Marche (Macerata), via C. Battisti, 15 - tel. 63265.

(3520)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760790)